Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 256 del 4 novembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 102

LEGGE 28 ottobre 1986, n. **730.**

Disposizioni in materia di calamità naturali.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1986, n. **730**.

Disposizioni in materia di calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:

a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;

b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;

c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sor-

rentina interessato dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;

e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;

f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;

g) un contributo speciale di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti previste nel piano di recupero della città;

h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;

i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;

l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;

m) un contributo speciale di 3.500 milioni di lire per l'anno 1986 e 10.000 milioni di lire per l'anno 1987 in favore della regione Veneto per gli interventi nei comuni del comprensorio di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, relativi al ripristino delle opere pubbliche di loro competenza danneggiate da calamità naturali e di lire 2.000 milioni in favore del Magistrato alle acque per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia;

n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone;

p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali.

ART. 2.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.

2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a società pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazio-

nale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, è autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento è concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

ART. 3.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico artistico e storico dell'area parmense, nonché per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali » e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento « Interventi per calamità naturali ».

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'area parmense.

3. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.

4. L'importo di cui al comma 3 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'articolo 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione ».

6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché a quelli di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-*novies-decies* del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di rico-

struzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili. I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-*novies-decies*, comma 1, e 13-*undecies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonchè dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.

7. Per il completamento delle attività di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonché nei comuni di Acireale e Santa Venerina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.

8. E autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano colpiti dalla emergenza idrica nella stagione estiva 1985.

9. E autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila.

10. E autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.

11. L'importo di cui al comma 10 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

12. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per la risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale paleolitico di Isernia compreso nella zona colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.

13. L'importo di cui al comma 12 è accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.

15. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.

16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali,

nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino può esercitare poteri sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.

17. Al comune di Montecalvo Irpino è assegnata, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16.

18. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e di Iesi in provincia di Ancona, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonché per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.

19. Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attività fino al 30 giugno 1987.

20. È autorizzata, carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del più ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino Tosco-Emiliano, zone particolarmente esposte ad alto rischio sismico. Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilità nonché al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.

21. E autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.

22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 4.

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge **24 luglio 1984, n. 363, concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in**

Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonché per una completa applicazione del comma 11 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi e ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed è posta a carico del fondo per la protezione civile.

ART. 5.

1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

ART. 6.

1. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, occupino ancora gli alloggi stessi, corrispondendo il canone d'uso, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. I comuni di Castelvolturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai comuni gravemente danneggiati.

3. Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attività connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 è concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.

4. L'onere relativo all'attuazione del comma 3 è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.

6. Le aree sulle quali sono trasferite le attività industriali, commerciali ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria ovvero in locazione se urbanizzate e attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per la determinazione dei canoni sono stabiliti dal CIPE. In luogo dell'indennità di esproprio e consentito ai Commissari, previo accordo con gli interessati, concedere in proprietà consistenze di uguale valore a quelle espropriate.

7. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-*ter* della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.

8. Gli interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pub-

blici e riconosciuti di interesse storico e artistico di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, sono inclusi nel programma di finanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della medesima legge 18 aprile 1984, n. 80.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo *containers*.

10. Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facolta di ingegneria dell'Università di Salerno è assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'articolo 48 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219.

11. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 7.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.

5-*ter*. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-*bis* si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883».

ART. 8.

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.

2. La convenzione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo

32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.

7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7.

9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982.

10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 9.

1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, 50, successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvolturno e Mondragone.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, è a carico del fondo per la protezione civile.

ART. 10.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle *roulottes* acquistate per fini di protezione civile.

2. I beni di cui al comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato re-

stano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che puo utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare i centri operativi regionali e provinciali dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attivita di protezione civile, avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.

8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.

12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

ART. 11.

1. In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fermi restando la

vigilanza ed i poteri esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanità, si avvale, nell'ambito delle proprie competenze, dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

ART. 12.

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.

ART. 13.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il

rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi ».

ART. 14.

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 41-*ter*, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 ».

2. Il comma 1-*octies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera *f)*, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione ».

ART. 15.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in complessive lire 1.266.950 milioni per il quinquennio 1986-1990.

2. Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 11, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo; quanto a lire 1.042.000 milioni, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229.000 milioni per l'anno 1986, di lire 244.000 milioni per l'anno 1987, di lire 229.000 milioni per l'anno 1988, di lire 188.000 milioni per l'anno 1989 e di lire 152.000 milioni per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento « Interventi per calamità naturali » e sia, quanto a lire 85.000 milioni per l'anno 1986, l'accantonamento « Difesa del suolo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, lettera i):

L'art. 1 della legge n. 46/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 791/85, in materia di calamità naturali. L'art. 2 della predetta legge così recita:

«Art. 2. — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.

2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituto dal seguente:

«Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: «entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «sempreché non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione».

4. Ad integrazione dell'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156».

Nota all'art. 1, lettera m):

La legge n. 171/1973 riguarda interventi per la salvaguardia di Venezia. All'art. 2 è previsto che i finanziamenti siano da utilizzare per i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Nota all'art. 3, comma 1:

La legge n. 115/1980 concerne ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi. Se ne trascrive l'art. 5:

«Art. 5. — Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la citta di Roma, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi, nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà scritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristinno e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con R.D. 22 aprile 1886, n. 3859,. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico».

Nota all'art. 3, comma 2:

Il D.M. 7 agosto 1984 (emanato dal Ministro per i beni culturali di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile) istituisce il Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale da rischio sismico, i cui compiti sono fissati dall'art. 1, dal seguente tenore:

«Art. 1. — È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il «Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale da rischio sismico», con i seguentii compiti:

a) promuovere lo sviluppo di ricerche finalizzate alla prevenzione dei danni sismici ai beni culturali, al pronto intervento e al definitivo recupero dei beni stessi nella situazione post-sisma;

b) promuovere la raccolta sistematica di dati relativi allo stato del patrimonio dei beni culturali, elaborati ed in corso di elaborazione con particolare riferimento alla vulnerabilità sismica e individuando le metodologie più opportune per l'acquisizione, la catalogazione e l'uso della documentazione suddetta;

c) predisporre all'interno della legislazione vigente una legislazione specifica e definire direttive per gli interventi di prevenzione sismica per il patrimonio culturale;

d) individuare temi campione da elaborare sul campo, di intesa con l'Istituto centrale del restauro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approntamento di metodologie di progettazione e di tecniche e tecnologie di intervento;

e) proporre iniziative a livello centrale per l'organizzazione degli interventi di prevenzione sismica per il patrimonio culturale, nel quadro della programmazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero per il coordinamento della protezione civile;

f) proporre la organizzazione di un'ampia gamma di contributi specialistici necessari per integrare l'attività del «Comitato Nazionale». Nell'ambito dei suddetti compiti il Comitato Nazionale fornisce pareri al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro per il coordinamento della protezione civile e agli organi dei suddetti Ministeri;

g) elaborare entro mesi quattro una relazione di programma dell'attività del Comitato Nazionale;

h) elaborare inoltre entro mesi otto una relazione generale con le definizioni legislative metodologiche ed organizzative per la programmazione e progettazione degli interventi di prevenzione sismica per il patrimonio culturale».

Nota all'art. 3, comma 4:

Il D.L. n. 159/1984 (che viene citato più volte nelle note che seguono) concerne interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. L'art. 8, comma 2, così stabilisce:

«2. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, affluiscono alla entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro».

Nota all'art. 3, comma 5:

Si trascrive l'art. 13-*undecies* del D.L. n. 159/1984 di cui alla nota precedente:

«Art. 13-*undecies*. — Il disposto dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, si applica anche ai comuni in cui al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano in corso di esecuzione e per i quali non è stata ancona effettuata la visita di collaudo definitiva».

L'art. 15 della legge n. 80/1984, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, prevede:

«Per gli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno, per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980, da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta,

in fase di progettazione, dalle stesse amministrazioni comunali interessate.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione, previsti dal precedente comma, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

Ai comuni indicati al primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per il 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce «difesa del suolo», e, per gli anni 1985 e 1986, riducendo le quote predisposte per i corrispondenti esercizi finanziari ai fini del bilancio triennale 1984-86 per la medesima voce».

Note all'art. 3, comma 6:

— Il D.L. n. 31/1973 riguarda: «Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania». L'art. 16, primo comma, dispone:

«Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 dei comuni indicati negli elenchi «A» e «B» allegati al presente decreto-legge, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1975, ancorché scaduti».

La legge n. 1402/1951, sopracitata, riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

— Per quanto riguarda l'art. 15 della legge n. 80/1984 si veda la precedente nota all'art. 3, comma 5; lo stesso dicasi per il D.L. n. 159/1984, art. 13-*undecies*. Lo stesso D.L. all'art. 13-*novies decies* dispone:

«Art. 13-*novies decies*. — 1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte, conserva o riprende ancorché scaduto o decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprilee 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti, nonché al finanziamento dei conguagli in materia di edilizia residenziale.

3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennali di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.

6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenzo da parte di alcun altro Ministero, ed in conformità delle richieste del comune di Ancona, al quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

7. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:

a) i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;

b) il comune, di concerto con l'ente concessionario ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;

c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;

d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti;

8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto.

9. Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402, scontando la sola imposta fissa di registro.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'art. 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80».

— Si trascrivono gli articoli 3 e 10 della legge n. 1402/1951, in materia di piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra:

«Art. 3 *(Efficacia e contenuto del piano)*. — Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commmerciali, artigianali ed agricole, nonché le zone sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate all'edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c)* e *d)*».

«Art. 10 *(Varianti al piano)*. — Il comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario».

— Per il D.L. n. 31/1973, per il D.L. n. 159/1984 e per la legge n. 80/1984 si vedano le precedenti note a questo medesimo art. 3, comma 6.

Nota all'art. 3, commi 11 e 13.

L'art. 8, comma 2, del D.L. n. 159/1984 è riportato nella precedente nota all'art. 3, comma 4.

Nota all'art. 3, comma 14:

Il D.L. n. 129/1982 prevede interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Il D.P.C.M. 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, contiene l'elenco di quarantatre comuni danneggiati nelle province di Cosenza, Potenza e Salerno.

Nota all'art. 3, comma 16:

Il D.M. 19 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, ha approvato le norme tecniche relative alle costruzioni sismiche. Il punto C3 delle norme di cui trattasi si riferisce alla limitazione delle altezze degli edifici in funzione della larghezza stradale.

Note all'art. 3, comma 22:

— Il D.L. n. 75/1981 riguarda ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. L'art. 2 così dispone:

«Art. 2. — La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'art. 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 180 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio — per effetto del terremoto —, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili,

l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazione, i ridotta al 50 per cento;

b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153».

— L'art. 3 della legge n. 219/1981, di conversione del predetto decreto, così dispone:

«Art. 3 *(Fondo per il risanamento e la ricostruzione)* - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 180 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari

Il predetto complessivo importo di lire 8 000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II, fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5 700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma».

Note all'art. 4, comma 1.

— I commi 10 e 11 dell'art 2 del D.L. n. 159/1984 (si veda anche la nota all'art. 3, comma 4) dispongono:

«10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. È fatta salva la facoltà delle regioni di applicare le normative statali e regionali già in vigore.

11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alle direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori».

— La legge n. 887/1984 (legge finanziaria per il 1985), all'art. 11, comma 14, dispone:

«Al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole «lire 900 miliardi» sono sostituite dalle seguenti "lire 1.100 miliardi"».

L'art. 1 del D.L. n. 159/1984, sopracitato, così recita:

«Art. 1. — 1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonché a quelli di cui al comma 3 dell'art. 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.

2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni».

Note all'art. 6, comma 1

La legge n. 219/1981 (si veda la precedente nota all'art. 3, comma 22), reca, al titolo VIII, norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

Nota all'art. 6, comma 2

La legge n. 80/1984 (citata nella precedente nota all'art. 3, comma 5) all'art. 2 dispone:

«Art. 2 *(Personale tecnico)* — Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico, nei limiti indicati dal comma seguente.

La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti. tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto;

c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto;

d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto.

Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

I comuni indicati nel primo comma provvedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente i termini fissati nel comma precedente, il comitato regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti omessi.

Le facoltà di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984.

Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa.

I comuni disastrati e gravemente danneggiati hanno facoltà di stipulare nuove convenzioni o di prorogare quelle esistenti per un numero complessivo di unità non superiore a quello indicato nel secondo comma e per una durata non superiore al tempo necessario per l'espletamento dei concorsi.

In relazione ai danni accertati e al numero degli abitanti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può stabilire con proprio decreto, entro il 30 luglio 1984, criteri generali per autorizzare convenzioni anche in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti.

L'attività svolta dal personale convenzionato ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituisce titolo in rapporto al periodo di servizio prestato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Le comunità montane della Campania e della Basilicata indicate nell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituiscono gli uffici previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge 14 maggio 1981, n. 219, per il biennio 1984-1985, nei termini e con le modalità stabilite nei commi sesto e settimo del presente articolo.

Le comunità montane di cui al precedente comma possono prorogare le convenzioni in vigore fino all'esaurimento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Il personale tuttora in servizio assunto dai comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è immesso in un ruolo ad esaurimento, anche in soprannumero, dai comuni stessi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino. Le regioni si avvalgono di personale di ruolo e di personale convenzionato, a vario titolo, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti dei fondi assegnati dal CIPE.

Fermi restando i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi».

Nota all'art. 6, comma 4

Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 3, comma 22.

Nota all'art. 6, comma 5:

Il D.L. n. 57/1982, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, all'art. 2, comma 1, prevede:

«Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati»

Nota all'art. 6, comma 6:

L'art. 84-*ter* della legge 219/1981, più volte citata, contiene norme sugli insediamenti abitativi, commerciali e industriali, e al secondo comma prevede:

«Ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-lege 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario».

Nota all'art. 6, comma 7:

L'art. 80, secondo comma, della legge n. 219/1981 dispone:

«Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonché le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse».

L'art. 84-*ter*, terzo comma, della medesima legge dispone:

«Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso».

Note all'art. 6, comma 8:

— Il D.L. n. 19/1984 all'art. 2 prevede:

«Art. 2 (*Contributi per la ricostruzione e la riparazione*) — 1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

— L'art. 13, ultimo comma, della legge n. 80/1984, di conversione del predetto decreto, dispone:

«Per la concessione dei contributi aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

Nota all'art. 6, comma 9:

— Si trascrive l'art. 1-*bis* del D.L. n. 75/1981 aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 1-*bis* — L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte dei cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o *containers*, è ridotto dal 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici».

Nota all'art. 6, comma 10:

— Per l'art. 3 della legge n. 219/1981 si veda la precedente nota all'art. 3, comma 22. Il successivo art. 48 della medesima legge prevede:

«Art. 48 (*Istituzione*). — A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in

ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze e matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982.

I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facoltà, composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresì del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma.

Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione».

Nota all'art. 6, comma 11

— La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge il D.L. n. 75/1981, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Note all'art. 7, comma 1:

— L'art. 3 del D.L. n. 19/1984 riguarda termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.

— L'art. 15 della legge n. 219/1981 citato nel comma 5-*bis* dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984, aggiunto dalla legge qui pubblicata, dispone:

«Art. 15 (*Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione*). — L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso all'inizio dei lavori, certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità di mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base di contratti di mutuo».

— Per l'art. 3 della medesima legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 3, comma 22.

— Si trascrive l'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 696/1982, concernente misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981, citato nel comma 5-*ter* dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984, aggiunto dalla legge qui pubblicata:

«Il saldo delle aperture di credito e imputato al fondo di cui allo art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'art. 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Si riporta l'art. 21 della legge n. 219/1981:

«Art. 21. (*Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali*). — Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione in quanto disposto dall'art. 18, legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.

Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.

È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La Commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4».

Note all'art. 8, comma 3:

— Per il testo dell'art. 21 della legge n. 219/1981 si veda la nota precedente.

— Si riporta il terzultimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):

«Al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole "in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 è abrogato».

Note all'art. 8, comma 4:

— L'art. 28, secondo comma, della legge n. 219/1981 dispone:

«Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito».

— Per l'art. 3 della medesima legge si veda la nota al precedente art. 3, comma 22.

Nota all'art. 8, comma 5:

— L'art. 32 della legge n. 219/1981 dispone:

«Art. 32 *(Aree da destinare agli impianti industriali).* — Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tale aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precendente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le inziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

Note all'art. 8, comma 6:

— Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 105 del predetto testo unico così dispone:

«Art. 105 *(Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro).* — L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.

L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi».

— Per l'art. 32 della legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 8, comma 5.

Nota all'art. 8, comma 7:

Per l'art. 32 della legge n. 219/1981 si veda la nota all'art. 8, comma 5.

Nota all'art. 8, comma 8:

Per gli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 si vedano le note all'art. 8, commi 1 e 5.

Nota all'art. 8, comma 9:

L'art. 22 della legge n. 219/1981 dispone:

«Art. 22 *(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)* — A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al D.L. 3 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali in applicazione di quanto disposto dall'art. 18, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo».

Nota all'art. 8, comma 10:

L'art. 23 della legge n. 219/1981 così dispone:

«Art. 23 *(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).* — Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.

Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'art. 19 della legge 5 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'art. 28, quarto comma, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi».

Note all'art. 9, comma 2:

— Il D.L. n. 1334/1951 riguarda: «Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949».

— La legge n. 638/1949, sopracitata, riguardava concessioni di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

— L'art. 4 del medesimo D.L. n. 1334/1951 dispone:

«Art. 4. — Ai soli effetti dell'applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal Prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dell'Intendente di finanza e composta dal Presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti».

— Successivamente l'art. 4 della legge n. 826/1980 ha disposto:

«Art. 4. — La commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal Presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti».

Nota all'art. 9, comma 4:

Il D.L. n. 623/1983 concerne: «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980». L'art. 5-*bis*, comma 1, dispone:

«1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984».

Nota all'art. 10, comma 1:

Il D.L. n. 57/1982 concerne: «Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata». L'art. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dispone:

«Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede, entro il 30 giugno 1982, alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonché di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all'art. 2, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamità naturali.

Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non più necessari alle finalità per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati.

In ordine a quanto previsto dal precedente comma sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di competenza nella spesa già previsti nel D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile. I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti».

Nota all'art. 10, comma 2:

Per il testo dell'art. 2, terzo comma, del D.L. n. 57/1982 si veda la nota precedente.

Nota all'art. 10, comma 4:

Il D.L. n. 857/1984 concerne il trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186. L'art. 1, comma 2, del predetto decreto prevede che i colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio vengano impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

Nota all'art. 10, comma 9:

Si trascrive l'art. 748 del codice della navigazione:

«Art. 748 (*Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana e di polizia*). — Salva diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana e di polizia non si applicano le norme del presente codice».

L'art. 744 del medesimo codice dispone:

«Art. 744 (*Aeromobili di Stato e aeromobili privati*) — Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta, o ad altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati».

Nota all'art. 10, comma 10:

L'art. 783 del codice civile dispone:

«L'art. 783 (*Vendita di beni ereditari*). — La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita o utilità evidente».

Nota all'art. 10, comma 12:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 concerne riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. L'art. 30 dispone:

«Art. 30 (*Mansioni del personale ausiliario*). — Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e di custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonchè alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.

Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.

Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità».

Nota all'art. 12, comma 1:

Per il titolo VIII della legge n. 219/1981 si veda la precedente nota all'art. 6, comma 1.

Note all'art. 12, comma 2:

— La legge n. 1423/1956 prevede misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

— La legge n. 575/1965 contiene disposizioni contro la mafia.

— La legge n. 646/1982 riguarda misure di prevenzione di carattere patrimoniali ed integrazioni alle medesime leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965.

Note, all'art. 13, comma 1:

— Il testo dell'art. 13 del più volte citato D.L. n. 159/1984, sostituito con il testo introdotto dalla legge qui pubblicata, era il seguente:

«Art. 13. — 1. Gli atti emanati da funzionari delegati, ancorchè non dipendenti statali, concernenti spese su fondi acreditati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono sottoposti al controllo successivo della competente ragioneria regionale dello Stato e

dell'organo decentrato territorialmente competente della Corte dei conti.

2. I rendiconti relativi alle spese di cui al precedente comma sono resi direttamente dai soggetti accreditatari agli organi di controllo sopra menzionati entro il termine di sessanta giorni dalle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le modalità di rendicontazione di cui alla vigente disciplina contabile».

— La legge n. 908/1960 concerne l'estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale. L'art. 4 prevede:

«Art. 4. — I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente art. 1, lettera *b*), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli uffici regionali di controllo della Corte medesima»

Nota all'art 14, comma 1

Il D.L. n. 791/1985 concerne: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali». Il testo dell'art. 5, comma 1-*quater* del predetto decreto, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonche il termine previsto dall'art. *41*-ter, *primo comma*, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986. Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-*ter* del citato decreto-legge n. 648 del 1976 è elevato a 10 anni»

Il primo e il secondo comma (quest'ultimo come modificato dall'art. 1 del D L 22 dicembre 1981, n. 790, convertito nella legge 23 febbraio 1982, n. 47) dell'art 41-*ter* del D.L n. 648 1976, recante interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite da eventi sismici del 1976, dispongono:

«Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, stipulato fino al 31 dicembre 1980, nonchè di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.

L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizione di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi».

Note all'art. 14, comma 2.

Il testo dell'art. 5, comma 1-*octies*, del medesimo D.L. n. 791/1985, sostituito con il testo introdotto dalla legge qui pubblicata, era il seguente:

«1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni»

L'art. 40, primo comma, lettera *f*), del predetto D L n. 648/1986, prevede:

«Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986, dall'art. 5, comma 1-*quater*, del D.L. n. 791 1985 si veda la nota all'art. 14, comma 1], fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

(*omissis*)

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie»

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (ZAMBERLETTI) il 18 aprile 1985.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede referente, il 9, 16 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite V e IX, in sede legislativa, il 14 novembre 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede legislativa, il 3 dicembre 1985; 3, 16 aprile 1986 e approvato l'8 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1831):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente il 10 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e della commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 8ª, in sede referente, il 25 settembre 1986; 1, 2, 15 ottobre 1986.

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 1986.

86G1055

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7652002) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200862560)

L. 1.200